

OGGETTO: COMUNICAZIONE ALL'ENEA PER GLI INTERVENTI DI RECUPERO EDILIZIO

Riferimenti: **Art. 16-bis, TUIR**
Artt. 14 e 16, DL n. 63/2013
Art. 1, comma 3, Legge n. 205/2017
Sito Internet ENEA

*Per poter fruire della detrazione IRPEF del 50% prevista per gli interventi di recupero edilizio, a seguito dei quali si consegue un risparmio energetico e/o si utilizzano fonti rinnovabili di energia, la Legge Finanziaria per il 2018 ha previsto **l'obbligo** di inviare un'apposita comunicazione all'ENEA.*

Recentemente l'ENEA ha attivato la procedura e decorrono i termini per tali adempimenti.

L'ATTIVITA' DI MONITORAGGIO

Per consentire il **monitoraggio e la valutazione del risparmio energetico** ottenuto con la realizzazione di interventi edilizi e tecnologici che comportano **risparmio energetico e/o l'utilizzo delle fonti rinnovabili di energia** e che permettono di beneficiare delle **detrazioni fiscali** previste per le **ristrutturazioni edilizie**, a partire dal 2018 è stato introdotto **l'obbligo** di trasmettere all'**ENEA** (Ente Nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile) le informazioni riguardanti i lavori eseguiti, così come già previsto per le detrazioni fiscali per gli interventi di **riqualificazione energetica** (c.d. "ecobonus").

Il **21/11/2018** ENEA ha **attivato la procedura** per l'invio dei dati e, da tale data, i soggetti interessati possono procedere all'invio degli elementi relativi ai citati interventi utilizzando il sito Internet <http://ristrutturazioni2018.enea.it>.

LA COMUNCAZIONE ALL'ENEA

La **trasmissione** dei dati deve essere eseguita **entro 90 giorni dalla data di ultimazione dei lavori/collaudato**.

Si evidenzia che i 90 giorni entro cui procedere all'invio della documentazione all'ENEA decorrono dalla data del "collaudo" dei lavori, mentre non rileva **il momento di esecuzione dei pagamenti**.

Per gli interventi finiti (come da collaudo delle opere / certificato di fine dei lavori / dichiarazione di conformità) nel periodo **1/1 – 21/11/2018** (data di apertura del sito) il termine dei **90 giorni decorre dal 21/11/2018** e pertanto l'invio va effettuato **entro il 19.2.2019**.

La comunicazione all'ENEA deve essere **trasmessa**:

- dal **contribuente** che intende avvalersi della **detrazione fiscale** o, in alternativa,
- **dall'intermediario** (tecnico o amministratore, che compila la dichiarazione per conto di un cliente, di un assistito, di un condominio o di una società).

Per l'invio della comunicazione, l'interessato deve **registrarsi sul sito dell'ENEA**.

Successivamente si potrà procedere alla compilazione di quanto richiesto, indicando i **dati anagrafici del beneficiario**, i **dati dell'immobile** oggetto dei lavori e i **dati relativi all'intervento**.

Verificati i dati inseriti, l'utente potrà procedere all'invio. Sarà, quindi, possibile stampare l'intero modello su cui sono indicati la data di trasmissione e un codice identificativo dell'avvenuta trasmissione (necessari per la prova nei confronti dell'Agenzia delle Entrate in caso di controllo delle detrazioni fiscali).

Gli utenti potranno consultare e stampare il documento, in qualsiasi momento, accedendo alla loro area personale.

GLI INTERVENTI EDILIZI DA COMUNICARE

Gli interventi per i quali esiste l'obbligo della comunicazione all'ENEA sono i seguenti:

| Componenti e tecnologie | Tipo di intervento |
|---|--|
| Strutture edilizie | <ul style="list-style-type: none"> • riduzione della trasmittanza delle pareti verticali che delimitano gli ambienti riscaldati dall'esterno, dai vani freddi e dal terreno; • riduzione delle trasmittanze delle strutture opache orizzontali e inclinate (coperture) che delimitano gli ambienti riscaldati dall'esterno e dai vani freddi; • riduzione della trasmittanza termica dei pavimenti che delimitano gli ambienti riscaldati dall'esterno, dai vani freddi e dal terreno. |
| Infissi | <ul style="list-style-type: none"> • riduzione della trasmittanza dei serramenti comprensivi di infissi che delimitano gli ambienti riscaldati dall'esterno e dai vani freddi. |
| Impianti tecnologici | <ul style="list-style-type: none"> • installazione di collettori solari (solare termico) per la produzione di acqua calda sanitaria e/o il riscaldamento degli ambienti; • sostituzione di generatori di calore con caldaie a condensazione per il riscaldamento degli ambienti (con o senza produzione di acqua calda sanitaria) o per la sola produzione di acqua calda per una pluralità di utenze ed eventuale adeguamento dell'impianto; • sostituzione di generatori con generatori di calore ad aria a condensazione ed eventuale adeguamento dell'impianto; • pompe di calore per climatizzazione degli ambienti ed eventuale adeguamento dell'impianto; • sistemi ibridi (caldaia a condensazione e pompa di calore) ed eventuale adeguamento dell'impianto; • microcogeneratori; • scaldacqua a pompa di calore; • generatori di calore a biomassa; • installazione di sistemi di contabilizzazione del calore negli impianti centralizzati per una pluralità di utenze; • installazione di sistemi di termoregolazione e building automation; • installazione di impianti fotovoltaici. |
| Elettrodomestici di classe A+ (A per i forni), solo se collegati ad un intervento di recupero del patrimonio edilizio iniziato a decorrere dal 1° gennaio 2017 | <ul style="list-style-type: none"> • forni; • frigoriferi; • lavastoviglie; • piani cottura elettrici; • lavasciuga; • lavatrici. |

A cura Studio Consulenti Associati – Ravenna

www.consulentiassociati.ra.it

La presente circolare contiene informazioni di carattere generale sugli argomenti trattati, che non sono da considerare esaustive o sufficienti al fine di adottare decisioni, né possono altresì essere sostitutive della consulenza professionale. Lo Studio Consulenti Associati non può essere ritenuto responsabile per eventuali danni derivanti da decisioni adottate o non adottate utilizzando le informazioni contenute nella presente circolare.